**STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO****DENOMINATA****«Associazione PUBBLICA ASSISTENZA SOS CAPUA
VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE»****Capo I****Costituzione – Denominazione – Sede – Durata****Articolo 1 – Costituzione e denominazione – È costituita l'Associazione**

denominata «Pubblica Assistenza sos Capua Volontariato e Protezione Civile» più
avanti nel corpo del presente atto chiamata per brevità "Associazione".

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, ed in particolare del Codice del Terzo settore

(D. Lgs. n. 117/2017), con particolare riguardo agli artt. 32 e ss., nonché della
normativa legislativa, anche regionale, e regolamentare ivi richiamata e delle
successive modifiche ed integrazioni. L'associazione utilizzerà l'indicazione di
Organizzazione di Volontariato e del relativo acronimo, ODV, negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta acquisita tale qualifica
ai sensi di legge, senza modifiche del presente atto.

Articolo 2 – Sede e durata – L'Associazione ha sede legale in Capua – Via Tombe
dei Garibaldini SNC CAP 81043. L'eventuale successiva modifica della sede legale
all'interno del Comune non comporta modifica dello statuto. Con delibera del
Consiglio Direttivo, l'Associazione può aprire, chiudere e/o trasferire sedi

secondarie e/o sedi operative. L'apertura e il trasferimento di sedi secondarie e/o operative non comporta modifica statutaria. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci con le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

Articolo 3 Vincolo dell'osservanza dello Statuto – Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

Capo II

Attività di interesse generale

Articolo 4 – Principi ispiratori –

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.

L'Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.

Articolo 5 – Finalità ed attività di interesse generale svolte (Oggetto sociale) –

L'Associazione, in conformità all'atto di costituzione e agli scopi che si propone, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale, con attività principale di **Protezione Civile**.

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

a) In ambito sociale l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità, migranti e richiedenti asilo, cittadini in situazioni di disagio e/o a rischio di esclusione sociale e, comunque, anche in condizioni temporanee di difficoltà;
- Accoglienza di cittadini sottoposti all'istituto della messa alla prova nonché ai percorsi di giustizia ripartiva in accordo con le strutture del Ministero della Giustizia;
- Educazione dei giovani con particolare riferimento alla legalità ed ai valori della convivenza civile;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

In ambito sanitario l'Associazione svolge le seguenti attività

- Interventi e prestazioni sanitarie;
- Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

✓ Informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative

norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione

civile;

✓ Promozione e organizzazione di esercitazioni ed altre attività

addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle

comunità, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato

della funzione di protezione civile;

✓ Antincendio Boschivo

✓ Attività di Safety and Security in occasione di eventi e

manifestazioni

- Gestione delle emergenze attraverso misure ed interventi diretti ad

assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita dagli eventi

calamitosi (terremoti, alluvioni, esondazioni, maremoti, incendi boschivi,

inquinamento marino, eruzioni vulcaniche, incidenti a rischio rilevante,

eventi a rilevante impatto locale) e agli animali e la riduzione del relativo

impatto;

- Superamento dell'emergenza volta a rimuovere gli ostacoli alla ripresa

delle normali condizioni di vita e di lavoro nelle aree colpite dagli eventi

calamitosi

i) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità

organizzata

In tale ambito l'Associazione svolge le seguenti attività:

- Riqualificazione e gestione di beni pubblici inutilizzati di proprietà della

Pubblica Amministrazione nonché di beni confiscati alla criminalità

organizzata da utilizzare per il perseguimento delle finalità associative e/o da restituire alla fruibilità della Comunità locale.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopraelencate, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa applicabile ivi richiamata.

L'Associazione perseguirà gli interessi generali sopraelencati anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.

Capo III

Svolgimento dell'attività: Volontari – Dipendenti – Collaboratori di

lavoro autonomo

Articolo 6 – Volontari – Nello svolgimento delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati; i volontari sono coloro che, per libera scelta, svolgono le attività di interesse generale di cui all'Articolo 5 del presente Statuto in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; di contro, non è considerato volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari saranno rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle

condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere ammesso il rimborso ed i relativi limiti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e solo se l'Assemblea dei soci abbia adottato un regolamento sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro ai sensi dell'art. 23, comma 1 del

D.Lgs. 03/07/2017, n. 117.

Articolo 7 – Dipendenti e collaboratori di lavoro autonomo – L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Capo IV

Il rapporto sociale

Articolo 8 – Requisiti per l'ammissione dei soci – Possono far parte

dell'Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le persone fisiche che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, mossi da spirito di solidarietà per le finalità di cui ai principi ispiratori e all'oggetto sociale.

Articolo 9 – Richiesta di adesione – La richiesta di adesione, indirizzata al

Consiglio Direttivo deve essere formulata in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva e/o condizione lo statuto e i regolamenti nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi.

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, comunque non minore di anni quattordici, la domanda d'iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale e contenere i dati anagrafici e fiscali del minore e dell'esercente la potestà parentale.

Articolo 10 – Deliberazione della richiesta di adesione – Il Consiglio Direttivo

esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, e delibera l'iscrizione nel Libro dei soci dell'Associazione ovvero delibera di negare l'iscrizione al richiedente se il Consiglio Direttivo nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata. La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di adesione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di diniego dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'Assemblea nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti del seguente articolo 12.

Sindaci di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, fatto salvo il preavviso di giorni 30 (trenta), di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.

Possono esercitare il diritto di voto in Assemblea, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Qualora si voglia esercitare il diritto di voto per delega, quest'ultima deve essere conferita in forma scritta ad altro associato; ciascun associato può rappresentare un solo associato.

Articolo 16 – Limitazione dei diritti per i soci minorenni – I soci minorenni possono esercitare il loro diritto di voto esclusivamente per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale. Per i soci minorenni non è prevista la possibilità di esercitare il diritto di voto per delega.

I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo.

Articolo 17 – Obblighi dei soci – I soci hanno il dovere di:

- a. rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- b. tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c. svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- d. eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- e. contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- f. pagare la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.

Articolo 18 – Morosità del socio – I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di esercitare il diritto di voto in Assemblea dei soci e non godono del diritto di elettorato attivo e passivo, fino a quando persiste la morosità.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota sociale annuale, il socio moroso perde il proprio *status* di socio ai sensi dei successivi articoli 20 e 24.

Articolo 19 – Perdita della qualifica di socio – La qualifica di socio si perde per:

- a. decesso;
- b. perdita dei diritti civili e politici;
- c. interdizione e inabilitazione;
- d. fallimento;
- e. mancato pagamento della quota sociale annuale di iscrizione trascorsi n. 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista;
- f. rinuncia volontaria comunicata con preavviso minimo di 30 (trenta) giorni per iscritto al Presidente, che ne informerà il Consiglio Direttivo che delibererà in merito alla prima riunione successiva;
- g. espulsione.

Articolo 20 – Sospensione dai diritti legati allo *status* di socio – I diritti legati allo *status* di socio possono essere sospesi per un periodo compreso tra uno e sei mesi con provvedimento motivato dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria in seguito alla violazione degli obblighi legati allo *status* di socio. Qualora il Consiglio Direttivo ravveda l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione della sospensione dai diritti di socio, deferisce l'interessato, con delibera motivata, all'Assemblea dei soci, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove

possibile, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo di consegna a mani dello stesso.

L'Assemblea dei soci, previa convocazione, ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre la non applicazione della sanzione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi ma comunque non superiore alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo nell'atto di deferimento.

La sospensione è annotata sul Libro dei Soci.

La pronuncia del provvedimento di sospensione dai diritti del socio da uno a sei mesi, qualora il socio sospeso rivesta una carica sociale, comporta la contestuale ed automatica decadenza da tale carica.

Articolo 21 – Espulsione del socio – L'espulsione del socio può avvenire per i seguenti motivi:

- a. inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b. danni morali e materiali arrecati all'Associazione;
- c. in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato ed aperto conflitto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 22 – Procedimento per l'espulsione del socio – Qualora il Consiglio Direttivo ravveda l'esistenza dei presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove

possibile, a mezzo posta elettronica certificata, ovvero a mezzo di consegna a mani

dello stesso. L'Assemblea dei soci ascolta, previa convocazione, ascolta

personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio

Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci

decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al

contraddittorio. L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre

la non espulsione del socio, la sua espulsione ovvero la sospensione dai diritti

sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi. La pronuncia del

provvedimento di espulsione, oppure di quello che commina la sospensione dai

diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi, qualora il socio espulso o

sospeso rivesta una carica sociale, comporta la contestuale ed automatica

decadenza da tale carica.

Articolo 23 – Cancellazione dal Libro dei Soci – Il socio defunto è cancellato dal

Libro dei Soci appena il Consiglio Direttivo sia venuto a conoscenza dell'evento. La

cancellazione dal Libro dei soci avviene con effetto dal momento della morte. Il

socio moroso ai sensi dell'Articolo 18 è automaticamente espulso senza necessita

di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione

nel Libro dei Soci. Nel caso di cessazione dello *status* di socio per espulsione, la

cancellazione dal Libro dei Soci avverrà in seguito alla comunicazione del

provvedimento dell'Assemblea dei soci che dispone l'espulsione.

Articolo 24 – Effetti della perdita dello *status* di socio – La perdita dello *status*

di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio

dell'Associazione, né da diritto rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per il socio

cessato o per i suoi aventi causa. Il socio è tenuto alla restituzione di tutti i materiali

ricevuti in comodato dall'Associazione in virtù delle attività associative ad esso

precedentemente demandate.

sospensione ai sensi dell'Articolo 20 e per i quali l'Assemblea non abbia ancora pronunciato provvedimento definitivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche a coloro che hanno comunicato la loro volontà di recedere ai sensi dell'Articolo 19, lettera f) e sui quali il Consiglio Direttivo non abbia ancora deliberato.

L'Assemblea dei soci deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a. la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- b. un elenco dei soci aventi diritto al voto per l'eventuale delega;
- c. l'ordine del giorno.

L'eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno della prima.

Articolo 40 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria –

L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 41 – Competenze dell'Assemblea ordinaria – L'Assemblea dei soci delibera in materia di:

- a. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;

- b.* approvazione o rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 5 (cinque) giorni prima, onde consentire la consultazione da parte di ciascun associato;
- c.* approvazione o rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 5 (cinque) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato;
- d.* deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e.* deliberazione sull'esclusione degli associati;
- f.* approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g.* indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- h.* approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- i.* individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro;
- j.* adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- k.* eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza;
- l.* approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio;
- m.* determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci;

n. atti di straordinaria amministrazione;

o. contenuto delle convenzioni tra l'Associazione e i terzi e modalità di attuazione delle stesse convenzioni;

p. sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 42 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria –

L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega, salvo quanto diversamente previsto.

Articolo 43 – Competenze dell'Assemblea straordinaria – L'Assemblea straordinaria delibera in materia di

a. modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

b. la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

c. scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori.

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla messa in liquidazione, con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti.

Articolo 44 – Diritto di voto in Assemblea. Voto per delega – Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la potestà parentale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Articolo 45 – Modalità di espressione del voto in Assemblea – Sia le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che quelle dell'Assemblea straordinaria sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all'elezione degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle afferenti lo *status* delle persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione III

Il Consiglio Direttivo

Articolo 46 – Costituzione e durata – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Articolo 47 – Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo – Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto altre persone, anche estranee all'Associazione appositamente invitate.

Gli eventuali invitati non possono essere, in ogni caso, presenti al momento delle votazioni.

Articolo 48 – Decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo

– Nel corso del quadriennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio decadono di diritto per dimissioni dalla carica, laddove venga meno lo *status* di socio, nonché quando si sia verificata la mancata partecipazione per due volte consecutive, senza alcuna valida giustificazione, alle riunioni del Consiglio direttivo. Ciascun componente del Consiglio Direttivo che abbia agito in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 32, può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea dei soci, in sessione.

Nel caso di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione.

Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive. I componenti sostituiti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del quadriennio di carica.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e integralmente in caso di revoca del Presidente da parte dell'Assemblea dei soci.

Articolo 49 – Incompatibilità

All'atto dell'accettazione della carica, i componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a

loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall'art. 2382 cod. civ.

Non possono, altresì, ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo:

- a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) i parlamentari nazionali ed europei;
- d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

Articolo 50 – Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo Nessun

compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 51 – Convocazione del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è

convocato dal Presidente. Si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

Articolo 52 – Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo La convocazione

avviene mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni

prima della data prevista per la riunione. L'avviso deve essere consegnato a ciascun membro a mano ovvero a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, ordinaria o certificata, o con l'ausilio delle nuove tecnologie o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale.

In caso di urgenza il termine di 5 (cinque) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno). In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato *ad horas*.

Articolo 53 – Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia costituito da tre componenti, è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, laddove l'organo sia formato da più di tre componenti, dal Vice-Presidente.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 54 – Competenze del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo:

- a. deliberare nella sua prima riunione sulla ritenuta necessità di attribuire le cariche sociali di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere e, conseguentemente, eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente, Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;

- b. delegare determinati compiti al Presidente;
- c. delegare ad uno o più dei consiglieri determinati compiti di amministratore;
- d. curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro dei Soci e del registro dei volontari;
- e. eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- f. amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- g. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- h. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- i. promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa;
- j. redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- k. assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;

l. ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

m. assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

n. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;

o. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;

p. elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;

q. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il giorno 31 del mese di dicembre;

r. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce;

s. proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;

t. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

u. deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci;

v. deferire all'Assemblea dei soci, ai sensi degli Articoli 21 e 22 del presente Statuto, i soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è normalmente generale, salvo laddove non sia attribuito esclusivamente al Presidente. Le

limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 56 – Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 57 – Modalità di espressione del voto nel Consiglio Direttivo Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo, quelle relative all'accettazione delle domande di iscrizione, quelle relative al deferimento dei soci all'Assemblea dei soci e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto. Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Sezione IV

Il Presidente

Articolo 58 – Rappresentanza legale – Il Presidente dell'Associazione presiede sia

l'Assemblea dei soci, sia il Consiglio Direttivo. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi ed in giudizio.

Articolo 59 – Elezione. Durata. Cessazione dalla Carica –

La carica di Presidente è *attribuita dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti*. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di

b. contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia

persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all'Associazione;

c. contributi o elargizioni erogate dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche;

d. contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

e. contributi di organismi internazionali;

f. rendite patrimoniali;

g. donazioni e lasciti testamentari;

h. proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell'Articolo 75 del presente statuto;

i. il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;

j. proventi dell'attività di raccolta fondi;

k. ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere

dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse

proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 67 – Quota sociale – La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea dei soci.

Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello *status* di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio cessa di proprietà dell'Associazione.

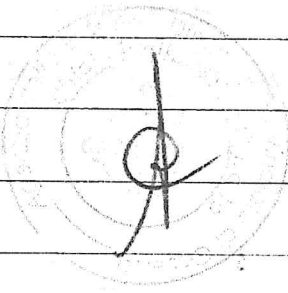
Articolo 68 – Proventi derivanti da attività diverse – I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

Articolo 80 - Norme di funzionamento - Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'organizzazione.

Articolo 81 - Norme residuali e rinvii - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.) e della legislazione regionale sul volontariato. Il presente statuto costituisce parte integrante del verbale di assemblea straordinaria del 09/06/2019 di modifica dello Statuto.


Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il Testo Originale Statuto originale
dell'atto registrato al n. 2303

Versati diritti per € ESENTE

Caserta, 05.08.2020

